



COMUNE DI EMPOLI

**Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175/2016 come
integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 –**

Revisione periodica delle partecipazioni

Relazione Tecnica.

Oggetto: Art. 20 D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175/2016 come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100- Revisione periodica delle partecipazioni.

Relazione Tecnica

1. Inquadramento Normativo

Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (d’ora in avanti, per brevità, “TUSP” o “Testo Unico”), attua, in conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica, con l’intento di restituire coerenza e sistematicità all’intero sistema, e avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

L’art. 20 del Tusp in particolare, prevede:

- al comma 1, “Fermo quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all’articolo 15”.
- al comma 2, “I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.”
- al comma 3, “I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4”
- al comma 4, “in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e di cui all’articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del TUSP”.

L'art 24, ai commi 4 e 5 del Tusp prevede che :

- al comma 4, in caso di dismissione della partecipazione, “L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1”;
- al comma 5, viene inoltre precisato che “In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile”

A decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'art. 1 comma 723 , della legge di bilancio 2019 (l. 30 dicembre 2018, n. 145), è stato aggiunto, all'art. 24 del TUSP, il comma 5-bis, che sospende - per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione – l'efficacia , sino al 31 dicembre 2021, dei suddetti commi 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini).

La Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società partecipate presso il Dipartimento del Tesoro (di cui all'art 15 del Tusp) ha pubblicato gli Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell'art. 20 D.Lgs 175/2016 e art. 17 Dlgs 90/2014, condivisi con la Corte dei Conti, con i quali vengono forniti chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del Tusp nonché uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni detenute al 31/12/2018 che le Pubbliche amministrazioni devono adottare.

Per le finalità di cui sopra, si richiamano i seguenti principi e norme di riferimento.

Le partecipazioni ammesse da parte delle Amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art 2 comma 1 lett. a) del TUSP, sono quelle rientranti nelle tipologie di società definite dal combinato disposto dell'art 2, comma 1, lettera l), e dell'art. 3, ovvero: S.r.l. e S.p.A., S.r.l. e S.p.A. in forma cooperativa; società consortili in forma di S.p.A. o S.r.l..

Devono pertanto essere individuate – e alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, Tusp – le partecipazioni in società, come sopra definite:

- a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP, ovvero:
- che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni pubbliche (art. 4, comma 1, TUSP). L'art. 4 comma 1 ripropone il contenuto dell'art. 3, co. 27, legge n. 244/2007 costituendo una delle norme più rilevanti del TUSP; tale norma esprime un principio di legalità vincolando l'attività d'impresa al perseguimento di uno scopo pubblico (vincolo di scopo pubblico). Le modalità con cui valutare la stretta necessità della partecipazione in ordine al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente sono state oggetto di autorevoli interventi già con riferimento alla Legge 244/2007. Fra questi, la Delibera 5/2009 della Corte dei Conti veneta affermò che “[...] La valutazione di stretta necessità, da compiersi caso per caso, comporta il raffronto tra l'attività che costituisce l'oggetto sociale (art. 2328 c. 2 n. 3 c.c.) e le attività di competenza dell'ente, quali derivanti dall'attuale assetto istituzionale, che vede i Comuni, le Province e le Città metropolitane titolari di funzioni amministrative proprie e di funzioni conferite – secondo i noti criteri di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza –, con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”. La Sez. di controllo per la Toscana della Corte dei Conti, con Delibera n. 46/2012, ebbe modo di precisare che sono da “Valutare caso per caso le finalità che l'ente intende realizzare con l'utilizzo dello strumento societario, se rispondono alle funzioni ed attività di competenza degli enti [...]. A tale riguardo gli enti locali, in relazione all'individuazione delle finalità istituzionali, possono riferirsi alle funzioni fondamentali, ovvero essenziali per il funzionamento degli enti e per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento, come provvisoriamente enucleati dall'art. 21, comma 3, della legge 42/2009 [...]. Oltre al riferimento di legge, a supporto, sono presenti in ciascun ente gli strumenti di pianificazione e programmazione a partire dalle linee programmatiche di mandato, al piano generale di sviluppo, alla relazione

previsionale e programmatica che si basano sull'attuale struttura del bilancio degli enti locali in relazione alle principali funzioni e, all'interno delle medesime, ai servizi e agli interventi di pertinenza.”;

- che non svolgano alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP.

Nel dettaglio, le attività di cui all'art. 4, comma 2, del TUSP, consistono in:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h, del TUSP, si definiscono servizi di interesse generale “le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del d.lgs. n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del d.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, del TUSP;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dell'art. 4, commi 3 e seguenti, e 26 del TUSP. In particolare i commi 3, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del TUSP contemplano una serie di attività per il cui svolgimento la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni in società. Tra le partecipazioni ammesse in relazione suddette attività, previste dall'art 4 del TUSP, si riportano:
 - al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, anche in deroga al comma 1, partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (comma 3);
 - le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (comma 7);
 - la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca (comma 8);
 - la possibilità, per le università, di costituire società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (comma 8);

b) che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TUSP, “oneri di motivazione analitica”, ovvero, in società che, pur svolgendo attività riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente contemplate dall'art. 4, sono affidatarie di servizi per la gestione dei quali

non sia dimostrato che il modello societario risulta più conveniente da un punto di vista economico in quanto attuabile a migliori condizioni attraverso forme di gestione diretta o esternalizzata. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Gli oneri di motivazione analitica, di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSP, sono imposti solamente per la costituzione di società o l'acquisto di partecipazioni, in data posteriore all'entrata in vigore del TUSP, in società già costituite. In linea con quanto già previsto nel Piano straordinario di razionalizzazione approvato con deliberazione C.C n. 66 del 29/09/2017 e nel rispetto del principio *tempus regit actum*, nel presente documento verranno riportate le motivazioni sulla cui base sono state acquisite le partecipazioni che il Comune di Empoli possedeva alla data di entrata in vigore del D.lgs 175/2016;

c) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, del TUSP, ovvero:

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lett. b) del TUSP);
- che svolgano attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c) del TUSP);
- che abbiano conseguito nel triennio precedente un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lett. d) del TUSP); sul punto, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto correttivo (D.lgs. 100/2017) il TUSP dispone (cfr.art. 26, c. 12-quinquies) che il primo triennio rilevante è il 2017-2019. Nelle more della prima applicazione di tale criterio, ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria ed ordinaria, per i trienni 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018 è applicata la soglia di fatturato medio non superiore ad euro 500 mila;
- che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, ove si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale (art. 20, comma 2, lett. e) del TUSP);
- nei cui confronti si ravvisi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. f) del TUSP) o di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 TUSP (art. 20, comma 2, lett. g) del TUSP).

In relazione all'ambito della revisione richiesta dall'art. 20 del TUSP, esso è esteso alle partecipazioni «detenute, direttamente e indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche», ove ai sensi delle definizioni contenute nel medesimo Testo Unico deve intendersi:

- per “partecipazione” «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» (art. 2, lett. f), del TUSP);
- per “partecipazione indiretta” «la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica» (art. 2, comma 1 lett. g), del TUSP).

Pertanto esulano dalla revisione le partecipazioni detenute dall'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi non in controllo pubblico, di cui all'art. 2, comma 1 lett. g), del TUSP.

La corretta individuazione della nozione di “società a controllo pubblico” di cui al TUSP, risulta dall'esame del combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del medesimo testo legislativo. In dettaglio:

- la lett. b) definisce il “controllo” come la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile¹, aggiungendo che il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale sia richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- la lett. m) stabilisce che sono “società a controllo pubblico” le “società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b).

A seguito della introduzione, con la legge di bilancio 2019 (L. 30 dicembre 2018, n. 145) del comma 5-bis dell'art 24 del TUSP e come precisato negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle Partecipazioni Pubbliche" forniti dal MEF e dalla Corte dei Conti, nella predisposizione dei Piani di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2018, gli Enti pubblici soci devono tener conto che la sospensione dall'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria e la relativa sanzione per la mancata alienazione nei termini troverà applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2013-2015.

Di conseguenza le pubbliche amministrazioni che, in adempimento all'obbligo previsto dall'art. 24, comma 4, del TUSP, avrebbero dovuto alienare tali partecipazioni entro il 30/09/2018 e non abbiano ancora concluso la procedura di alienazione – o laddove questa abbia avuto esito negativo – sono autorizzate (dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021) a non procedere all'alienazione, senza incorrere nella "sanzione" di cui al comma 5 dell'art. 24. Analogamente le pubbliche amministrazioni che detengono tali partecipazioni potranno non procedere all'alienazione fino al 31 dicembre 2021.

Sulla base di quanto disposto al comma 1 dell'art. 2 del TUSP e dalle Linee Guida condivise con la Corte dei Conti, pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società partecipate (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro e dalla Circolare MEF in data 15/02/2018, sono da ricomprendere nella definizione di "controllo" esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società, non soltanto le fattispecie recate dall'art. 2, comma 1, lett. b), del TUSP, ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all'articolo 2359 c.c. "si riferiscono a più Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato".

Attesa la dichiarata natura derogatoria delle disposizioni contenute nel TUSP, come specificato all'art. 1, comma 3, dello stesso TUSP, le suddette ipotesi di "controllo" devono dunque essere interpretate, in aderenza ai canoni ermeneutici dettati dalle preleggi, nel senso di escludere dalla nozione di controllo rilevante per l'applicazione delle norme del TUSP le situazioni di semplice compartecipazione anche totalitaria di più amministrazioni pubbliche al capitale delle società, per le quali non si ravvisi l'esistenza ai fini del suddetto controllo, almeno di un coordinamento fra i soci pubblici, anche mediante comportamenti concludenti.

Pertanto, sia la peculiare ipotesi di controllo "congiunto" – riferita al caso in cui i soci pubblici condividano il controllo in virtù di norme di legge o patti parasociali che richiedano il consenso unanime dei soci pubblici per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società – sia le ipotesi contemplate dai commi 1 e 2 dell'art. 2359 c.c., non sono integrate dalla mera aggregazione e/o esercizio dei diritti di voto di più soci pubblici in seno all'assemblea della società cui partecipano, se non supportati da un coordinamento fra gli stessi del tipo sopra richiamato.

Premesso quanto sopra, le Amministrazioni Pubbliche entro il 31 dicembre 2019 sono tenute, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP, a:

- approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018;
- adottare un provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2018, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da apposita relazione tecnica.

Riguardo la competenza all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni, il TUSP non l'attribuisce specificamente ad alcun organo comunale; si ritiene che il provvedimento debba essere approvato con delibera del Consiglio comunale, sulla base della competenza in materia di «partecipazione dell'ente locale a società di capitali» riconosciuta in capo a tale organo dall'art. 42, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre che per il combinato disposto dell'art. 7, comma 1, lett. c) e art. 10 comma 1, del TUSP.

Il provvedimento di revisione periodica deve essere motivato, secondo quanto richiesto dall'art. 24, comma 1, richiamato dall'art 20 del TUSP, e dai principi di imparzialità e di buon andamento della p.a., di cui all'art. 97 Cost., e dall'obbligo di motivazione dell'atto in base all'art. 3 della L. 241/1990.

2. Esiti dell' attuazione delle misure previste nel Piano di revisione periodica delle partecipazioni di cui all'art. 20 del TUSP riferite al 31/12/2017.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29.09.2017 l'Ente ha provveduto, in ottemperanza ai disposto di cui all'art. 24 del TUSP, alla revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, alla data del 23/9/2016, verificando l'eventuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni non aventi ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, TUSP, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, TUSP;
- 3) partecipazioni previste dall'art. 20, c. 2, TUSP:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui ai n. 1) e 2);
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

A seguito della suddetta ricognizione, ha adottato le seguenti misure:

- alienazione delle partecipazioni nelle seguenti società :
 - Società C.E.T.
 - Banca Etica
 - Cassa di Risparmio di San Miniato

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 105 del 28/11/2018, in applicazione dell'art. 20 del TUSP, il Comune ha effettuato la revisione periodica di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute, direttamente o indirettamente, alla data del 31/12/2017, confermando le misure adottate con la citata deliberazione CC n. 66/2017 e disponendo il mantenimento senza interventi delle altre partecipazioni.

In relazione alle società da alienare, e sulla base del disposto dell'art. 24 comma 5-bis introdotto con la legge di bilancio 2019 (L. 30/12/2018 n. 145) si rappresenta quanto segue:

Banca Etica

in attuazione delle misure adottate veniva comunicato alla Società che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, in caso di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, e quindi entro 29/09/2018, il Comune di Empoli non avrebbe potuto esercitare i diritti sociali nei confronti della società. Veniva pertanto richiesto alla società che, a decorrere dalla suddetta data, la partecipazione dell'Ente venisse liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Alla data del 30/9/2018 non era conclusa la procedura di alienazione.

Ricorre la fattispecie di cui all'art. 24 comma 5-bis in quanto negli esercizi relativi al triennio 2013-2015 la società ha prodotto un risultato medio in utile come di seguito rappresentato:

NOME DEL CAMPO	2015	2014	2013
Risultato d'esercizio	758.049,00	3.187.558,00	1.327.789,00

Società Consortile Energia Toscana

in attuazione delle misure adottate veniva comunicato alla Società che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, in caso di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, e quindi entro 29/09/2018, il Comune di Empoli non avrebbe potuto esercitare i diritti sociali nei confronti della società. Veniva pertanto richiesto alla società che, a decorrere dalla suddetta data, la partecipazione dell'Ente venisse liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Alla data del 30/9/2018 non era conclusa la procedura di alienazione.

Ricorre la fattispecie di cui all'art. 24 comma 5-bis in quanto negli esercizi relativi al triennio 2013-2015 la società ha prodotto un risultato medio in utile come di seguito rappresentato:

NOME DEL CAMPO	2015	2014	2013
Risultato d'esercizio	13.776	41.621	9.922

Cassa di Risparmio di San Miniato – Attualmente Crédit Agricole Cariparma Spa

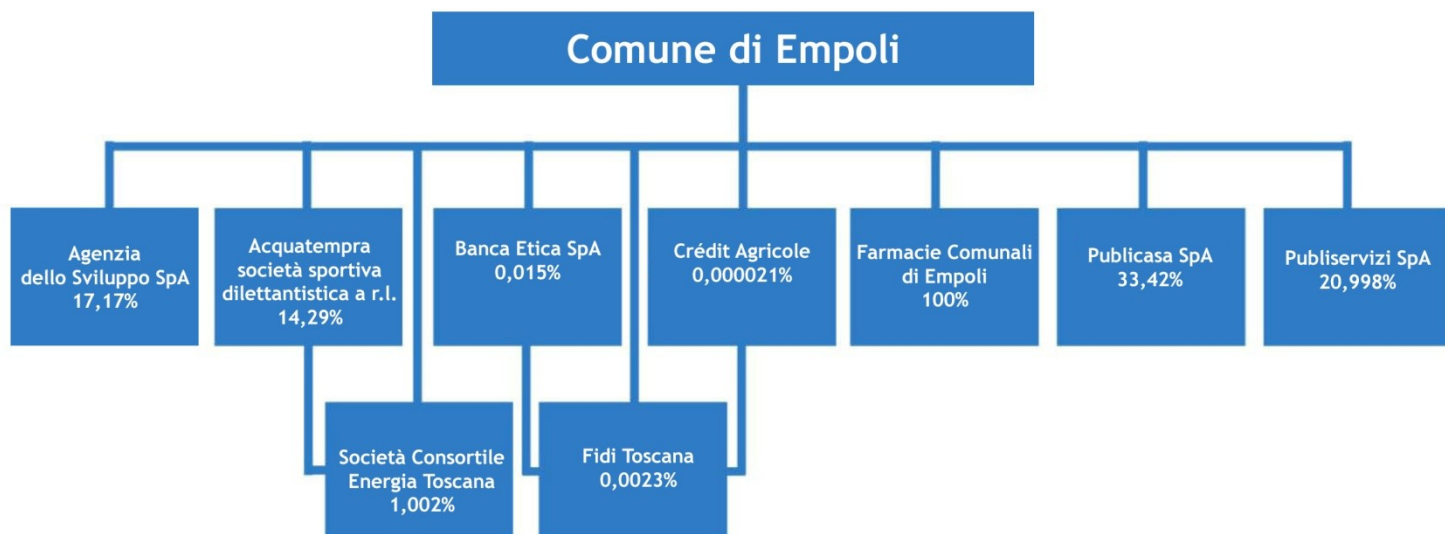
in attuazione delle misure adottate veniva comunicato alla Società che ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016, in caso di mancata alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione, e quindi entro 29/09/2018, il Comune di Empoli non avrebbe potuto esercitare i diritti sociali nei confronti della società. Veniva pertanto richiesto alla società che, a decorrere dalla suddetta data, la partecipazione dell'Ente venisse liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'art. 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

Con atto sottoscritto in data 21/06/2018 la Società Cassa di Risparmio di San Miniato è stata fusa per incorporazione in Crédit Agricole Cariparma Spa.

3. Piano di razionalizzazione periodica corrente

Sezione 1 – schema delle partecipazioni detenute

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente.



Sezione 2 - ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Il Comune di Empoli alla data del 31/12/2018 :

- deteneva le seguenti partecipazioni dirette:

Denominazione società	% Quota di partecipazione	Partecipazione di controllo
AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA SPA (ASEV)	17,17	NO
AQUATEMPRA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA	14,29	NO
FARMACIE COMUNALI EMPOLI SRL	100	SI
FIDI TOSCANA SPA	0,0023	NO
PUBLICASA SPA	33,42	NO
PUBLISERVIZI SPA	20,998	NO

- ed erano in corso di alienazione le seguenti partecipazioni:

BANCA POPOLARE ETICA SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI	0,015	NO
--	-------	----

CASSA di RISPARMIO di SAN MINIATO SPA Con atto sottoscritto in data 21/06/2018 fusa per incorporazione in	0,00045	NO
CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA	0,000021	
SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA TOSCANA R.L.	1,002	NO

Per quanto riguarda le partecipazioni indirette detenute dal Comune non ricorre l'obbligo di effettuare la ricognizione in oggetto in quanto in nessun caso si tratta di partecipazioni detenute per il tramite di Società controllata dall'Ente.

L'Ente non detiene partecipazioni quotate.

Sezione 3 – Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Nella sezione sottostante sono presi in esame i requisiti illustrati nel paragrafo 1 per le singole partecipazioni detenute dal Comune di Empoli affinché l'Amministrazione Comunale, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità possa:

- motivare il mantenimento della partecipazione nel rispetto delle vigenti disposizioni normative;
- deliberare l'alienazione o l'adozione delle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20, commi 1 e 2.

L'analisi è riferita alle partecipazioni dirette detenute alla data del 31/12/2018, sopra elencate in apposita tabella di sintesi.

L'analisi è svolta per singola partecipazione, per ognuna delle quali è stata predisposta un'apposita scheda. L'esame della partecipazione parte in primo luogo dal modello societario e poi dall'analisi dell'attività svolta dall'organismo partecipato e quindi della sua riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui all'art. 4 del decreto.

Nel caso in cui tale attività non risulti riconducibile alle fattispecie di legge che ne consentono il mantenimento non verranno analizzati i requisiti di cui all'art. 5 e 20, in considerazione del fatto che la mancanza del vincolo di scopo è di per sé sufficiente a motivare l'obbligo di dismissione.

AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA

Forma societaria: Società per azioni

Oggetto sociale da statuto:

La società ha per oggetto la predisposizione dei diversi servizi utili a promuovere lo sviluppo del territorio in campo economico, sociale, culturale e turistico.

Si propone di intervenire nella promozione e gestione delle attività delle politiche formative, del coordinamento e gestione di politiche sociali e turistiche, dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nell'orientamento professionale, nella formazione professionale, comprese la formazione continua e l'organizzazione di stage sulla base di esigenze formative espresse dal sistema scolastico e da quello produttivo, anche in collaborazione con soggetti coinvolti in rapporto di partenariato nell'ambito della Unione Europea.

Al fine di una più efficace azione, la società potrà organizzare attività di studi e ricerca sui temi di propria competenza sopra evidenziati.

La società svolgerà attività d'impresa e cioè erogazione di servizi rivolta al pubblico (consumatori o utenti), in regime di concorrenza, mentre non svolgerà attività amministrativa, di natura finale o strumentale, operando per conto di una pubblica amministrazione; non potrà perciò svolgere qualsivoglia attività in regime di affidamento diretto senza gara né per conto di Comuni soci, né per conto di Comuni non soci.

La società potrà svolgere la propria attività anche a favore di dipendenti di aziende e/o enti pubblici o privati, partecipando a procedure ad evidenza pubblica in concorrenza con altri operatori di mercato.

Per il raggiungimento dei propri scopi, la società potrà attingere a risorse pubbliche e private, inclusi i finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, potrà concorrere all'attribuzione di fondi di pertinenza regionale non delegati dalla Provincia, ovvero pubblici, alla stessa stregua di ogni imprenditore privato e potrà raccogliere fondi tra i propri soci purché nei limiti e condizioni previsti dalle norme vigenti.

In particolare la società potrà utilizzare i fondi del piano annuale di formazione professionale e gli eventuali finanziamenti derivanti dalle competenze riservate dalla Regione Toscana e da progetti straordinari dell'Unione Europea.

In particolare la società ha per oggetto:

a) la progettazione, gestione e attuazione di corsi di formazione professionale per le persone fisiche, le imprese, le associazioni, gli enti e gli organi pubblici e privati tesi a diffondere la conoscenza di materie tecniche e scientifiche, culturali e sociali, compresa la formazione continua in sanità;

b) la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle attività di orientamento scolastico e professionale per chiunque cerchi lavoro o intenda avviare un'attività in proprio;

c) la progettazione e gestione di progetti nell'ambito di programmi e iniziative comunitarie, statali, regionali;

d) la progettazione, gestione e l'organizzazione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, quali gestione e banche dati per la promozione di reali opportunità di incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché organizzazione di tirocini formativi anche attraverso stage aziendali;

e) la gestione di corsi di attività e corsi attinenti la formazione universitaria;

f) la promozione, progettazione e gestione in ambito turistico di attività volte a valorizzare il patrimonio culturale ambientale e storico del Circondario;

g) la progettazione e gestione di attività afferenti lo sviluppo economico dell'area, in particolare promosse dal Circondario, ivi comprese attività di sviluppo urbanistico e tutte quelle attività attinenti l'innovazione, lo sviluppo sostenibile ed il project financing.

Nell'oggetto sociale rientrano anche:

- tutte le attività strumentali e/o complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi l'acquisto, la vendita, la permuta, il noleggio, la manutenzione e la riparazione degli immobili, delle opere, degli impianti, dei macchinari, degli automezzi e degli altri beni mobili in genere;

- studi, ricerche, consulenze, progettazione, assistenza tecnico economica a Enti pubblici e privati nel settore dello sviluppo economico.

Restano comunque escluse le attività per legge riservate agli iscritti agli albi professionali.

Nel quadro degli indirizzi generali formulati dall'assemblea dei soci, la società può promuovere la costituzione di consorzi o società di capitali. Può inoltre acquisire partecipazioni in consorzi o società di capitali che svolgono attività complementari o strumentali a quelle statutarie. La costituzione di consorzi o società, ovvero l'acquisizione di partecipazioni in essi, deve essere approvata dall'assemblea dei soci.

Alla società restano infine precluse la raccolta del risparmio e le attività finanziarie nei confronti del pubblico, riservate per legge a soggetti aventi particolari requisiti.

Riferimenti alle finalità istituzionali dell'ente:

D. Lgs. 267/2000 Articoli 12 e 13;

Statuto Comunale articolo 6 – Progresso sociale, culturale ed economico. Il Progresso

economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta e indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune. In particolare il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

Società mista pubblico/privato.

Società non soggetta a controllo pubblico ai sensi delle lettere b) e m) dell'articolo 2 del Tusp, che svolge in regime di libero mercato, finalità istituzionali riconducibili ai servizi di interesse generale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h) del Tusp.

Motivazione analitica ex art. 5 D. Lgs. 175/2016:

Non sussistono obblighi di motivazione analitica, non essendo stato affidato alcun servizio da parte del Comune di Empoli

Ricorrenza ipotesi di cui art. 20 – comma 2 lettere da b) a g):

Non si rilevano i presupposti previsti dalle lettere b, c, d, f, g del comma 2 dell'articolo 20.

Per le ipotesi di cui alle lettere b e d si rinvia ai dati analitici indicati nel piano di revisione periodica – anno 2019 – sulla base degli indirizzi condivisi dalla Corte dei conti e pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società partecipate (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro.

Relativamente alle ipotesi di cui alle lettere c e g, l'assenza dei relativi presupposti si rileva dalle analisi contenute nel presente documento riferite a tutte le società partecipate oggetto di ricognizione.

Sulla base dei dati di bilancio disponibili, non si rileva al momento la necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui alla lettera f.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione della lettera e, svolgendo la società un servizio di interesse generale.

Indirizzi e misure programmate

Nell'ambito degli indirizzi e degli obiettivi operativi assegnati alle società partecipate con il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, approvato con la deliberazione CC n.123 del 3/12/2019, sono state definite le seguenti misure al fine di garantire agli attuali soci pubblici e privati la conservazione del valore delle partecipazioni attualmente detenute, valorizzare il know how e l'esperienza finora maturata e rilanciare la proficua collaborazione fra le diverse associazioni private presenti sul territorio e le Amministrazioni pubbliche:

La società ASEV S.p.a. dovrà attivarsi per avviare un'operazione straordinaria di scissione parziale, asimmetrica e non proporzionale, così da passare da un modello organizzativo caratterizzato dalla presenza di una società mista a partecipazione pubblica di maggioranza (l'attuale ASEV S.p.a.) ad un nuovo modello caratterizzato dalla presenza di tre società, le cui attività saranno coordinate da un comitato composto da rappresentanti del mondo delle imprese e delle associazioni e da rappresentanti politici, che avrà l'obiettivo di garantire un'azione sinergica e coordinata per la corretta attuazione del "Patto per lo sviluppo".

L'operazione di scissione deve assicurare anche la creazione di una In House a partecipazione pubblica totalitaria che dovrà svolgere le attività relative all'intercultura e alla formazione dei dipendenti pubblici, nonché tutte le altre attività che le Amministrazioni pubbliche intenderanno affidarle, purché strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci. L'In House, oltre ad essere partecipata solo da Amministrazioni pubbliche, dovrà svolgere la propria attività prevalentemente a beneficio di queste e sarà soggetta al controllo analogo delle stesse.

AQUATEMPRA

Forma societaria: società sportiva dilettantistica a r.l.

Oggetto sociale da statuto:

La società non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la gestione in via esclusiva, per conto degli enti locali soci, di servizi di interesse generale e con finalità di carattere sportivo dilettantistico e sociale, e quindi con l'impossibilità di realizzare condizioni di equilibrio economico autonomo. Le attività sportive dilettantistiche sono svolte attraverso la diffusione e la pratica sia agonistica che didattica che di propaganda dello sport in genere, ed in particolare delle discipline del nuoto, della palla-nuoto, dei tuffi, del nuoto sincronizzato, del salvamento, del nuoto pinnato, del nuoto subacqueo, del triathlon, della ginnastica in acqua, del tennis, dell'acqua bike e del fitness, e della danza con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive del C.I.O. e del C.O.N.I. delle Federazioni Sportive nazionali ed internazionali e/o degli Enti di promozione sportiva di appartenenza, e comprendono anche attività di riabilitazione e prevenzione sanitaria per gestanti, anziani e portatori handicap ecc, negli impianti natatori di proprietà degli enti soci.

Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma precedente, la società potrà anche:

- a. organizzare attività didattiche per l'insegnamento, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive dalla stessa promosse;
- b. assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all'interno degli impianti stessi;
- c. costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto impianti sportivi;
- d. gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- e. promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- f. sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali

3. La Società deve svolgere oltre l'80% della propria attività, di cui al primo comma, a favore dei soci pubblici.

4. Ai fini del presente atto, per "soci pubblici" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, d.lgs. n. 165/01, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici, come meglio specificato al successivo art. 5.

5. La produzione ulteriore di attività, purché inferiore al 20% (venti per cento) nel rispetto del limite di cui al precedente comma 3, potrà essere effettuata dalla Società nello svolgimento di attività e servizi a favore di soggetti terzi, purché riconducibili all'oggetto sociale. In ogni caso, dette attività sono consentite previa autorizzazione e/o accordo con gli Enti Locali soci, e a condizione che le stesse permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale.

6. Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia, sempre nel rispetto del divieto di fine di lucro.

7. Le percentuali di cui ai punti 3 e 5 del presente articolo saranno calcolate secondo le modalità indicate dall'art. 5 commi 7 e 8, del D.lgs. n. 50/16.

8. La società nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale, potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi societari, quali operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, non nei confronti del pubblico, con rilascio di garanzie reali e non, anche per obbligazioni di terzi, purché sussista un effettivo interesse in tal senso da acclarare ai sensi dell'art. 26.

9. Tutte le attività devono svolgersi nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare nel rispetto della normativa in tema di attività professionali protette e di quelle di natura creditizia e finanziaria.

10. La società promuove a favore degli utenti e dei cittadini in genere la partecipazione alle

proprie attività e assicura le informazioni inerenti i servizi gestiti, individuando le forme più opportune.

11. I costi sostenuti dalla società nell'espletamento dei servizi ad essa affidati dagli Enti locali saranno determinati per centri di costo con le modalità e nelle forme che saranno previste da appositi patti parasociali stipulati tra gli Enti locali soci.

Attività svolta: gestione piscina comunale

Riferimenti alle finalità istituzionali dell'ente:

D. Lgs. 267/2000 articoli 12 e 13;

Statuto Comunale articolo 6 – Progresso sociale, culturale ed economico. Il Progresso economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta e indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune. In particolare il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione.

D.Lgs. 118/2011 – Allegato 14 – Missione 6 Programma 1 Sport e tempo libero.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

Società in house a totale partecipazione pubblica

Società soggetta a controllo pubblico ai sensi delle lettere b) e m) dell'articolo 2 del Tusp, Svolge funzioni riconducibili ai servizi di interesse generale nonché affidataria di servizio pubblico.

Scadenza attuale affidamento 31/12/2019.

Motivazione analitica ex art. 5 D. Lgs. 175/2016:

in relazione alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, anche rispetto ad altre forme di gestione, si rinvia alle motivazioni contenute nelle seguenti deliberazioni, dando atto che è stata effettuata l'apposita comunicazione ANAC:

- CC n. 12 del 16/02/2009;
- GC 123 del 03/06/2009;
- Convenzione rep. 22588 del 23/06/2009 registrata il 06/07/2009 per la gestione della società in house;
- GC 171 del 13/10/2009 approvazione contratto di servizio;
- CC 24 del 27/3/2019 approvazione patti parasociali;
- CC 82 del 27/09/2019 – scadenza affidamento al 31/12/2019

Ricorrenza ipotesi di cui art. 20 – comma 2 lettere da b) a g):

Non si rilevano i presupposti previsti dalle lettere b, c, d, f, g del comma 2 dell'articolo 20.

Per le ipotesi di cui alle lettere b e d, si rinvia ai dati analitici indicati nel piano di revisione periodica – anno 2019 – sulla base degli Indirizzi condivisi dalla Corte dei conti e pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società partecipate (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro.

Relativamente alle ipotesi di cui alle lettere c e g, l'assenza dei relativi presupposti si rileva dalle analisi contenute nel presente documento riferite a tutte le società partecipate oggetto di ricognizione.

Sulla base dei dati di bilancio disponibili, non si rileva al momento la necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui alla lettera f.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione della lettera e.

FARMACIE COMUNALI EMPOLI

Forma societaria: società a responsabilità limitata

Oggetto sociale da statuto:

La società ha per oggetto principale la gestione di farmacie e quindi la vendita e la distribuzione di:

- specialità medicinali, prodotti galenici officinali e magistrali, omeopatici e di medicina naturale, presidi medico-chirurgici, apparecchi medicali ed elettromedicali, prodotti parafarmaceutici;
- specialità medicinali veterinarie;
- prodotti alimentari per la prima infanzia e per gli anziani, prodotti apistici e di erboristeria, complementi ed integratori alimentari, prodotti dietetici speciali;
- articoli ed indumenti per la puericultura, per la cura e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini;
- articoli e presidi sanitari, protesi e strumenti per la cura e l'assistenza di persone afflitte da malformazioni in genere;
- prodotti cosmetici;
- prodotti affini e complementari ai generi sopra indicati, di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge.

La società potrà altresì, nel quadro del Servizio Sanitario Nazionale e delle legislazione nazionale e regionale vigente:

- svolgere attività di informazione ed educazione finalizzate al corretto uso del farmaco;
- promuovere e collaborare a programmi di medicina preventiva, di informazione ed educazione sanitaria e di aggiornamento professionale,
- eseguire prestazioni di servizi socio-sanitari ad essa affidati, nonché servizi di prenotazione ospedaliera e diagnostica;
- curare l'esercizio di officine e laboratori farmaceutici per la produzione e/o distribuzione di prodotti officinali, omeopatici, fitofarmaci, di preparati galenici e altri prodotti chimici, di erboristeria e di cosmesi, nei limiti di cui all'articolo 144 del RD 27 luglio 1934, n. 102;
- effettuare test di autodiagnosi e prestare servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza secondo le norme che regolano il servizio farmaceutico;

La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi societari, quali operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie, con rilascio di garanzie reali e non, anche per obbligazioni di terzi, purché sussista un effettivo interesse in tal senso evidenziato.

Tutte le attività devono svolgersi nei limiti delle norme che ne disciplinano l'esercizio, in particolare nel rispetto della normativa in tema i attività professionali protette e di quelle di natura creditizia e finanziaria.

Stante la natura di società pubblica, affidataria di un servizio in "house" da svolgere sotto il diretto controllo della proprietà pubblica, la società non potrà partecipare a procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di ulteriori servizi farmaceutici promossi da enti non soci.

La società svolge la propria attività e gestisce i relativi servizi direttamente per conto degli enti pubblici che la partecipano e che esercitano su di essa il controllo analogo ai sensi dell'art. 26 del presente statuto. La società non persegue interessi contrari a quelli degli enti pubblici soci.

La società deve realizzare oltre l'80 (ottanta) per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti pubblici soci. L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

La società promuove a favore degli utenti e dei cittadini in genere la partecipazione alle proprie attività e assicura le informazioni inerenti i servizi gestiti, individuando le forme più opportune.

Riferimenti alle finalità istituzionali dell'ente:

D. Lgs. 267/2000 Articoli 12 e 13;

Statuto Comunale articolo 6 – Progresso sociale, culturale ed economico. Il Progresso economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta e indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

In particolare il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione.

D.Lgs. 118/2011 – Allegato 14 – Missione 14 Programma 4 – Reti ed altri servizi di pubblica utilità.

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

Società in house, totalmente partecipata dal Comune di Empoli soggetta a controllo pubblico da parte dell'ente art. 2 lettere b) .

Soggetta a controllo analogo (art. 2 lettera c Tusp).

Svolge attività coerenti con le finalità istituzionali dell'ente, di gestione di un servizio pubblico e di interesse generale nell'ambito territoriale della collettività amministrata.

Motivazione analitica ex art. 5 D. Lgs. 175/2016:

In relazione alla convenienza economica e sostenibilità finanziaria, anche rispetto ad altre forme di gestione, si rinvia alle motivazioni contenute nelle seguenti deliberazioni:

- CC n. 63 del 06/07/2006 “Esteralizzazione gestione del servizio farmaceutico e approvazione atto di indirizzo”;
- CC n. 64 del 10/07/2006 “Costituzione della società”;
- CC n. 104 del 15/12/2015 “Rinnovo affidamento gestione servizio farmaceutico del Comune di Empoli per il quinquennio 2016-2020.

L'affidamento in house ad una società totalmente partecipata dall'ente offre il vantaggio di poter consolidare una entrata corrente annuale corrispondente al canone di concessione del servizio di 42.000 euro (canone annuo di affitto di ramo d'azienda) oltre ad una percentuale sul volume d'affari, ad oggi di circa 250.000,00 euro, nonché alla attribuzione dell'utile di esercizio.

Ricorrenza ipotesi di cui art. 20 – comma 2 lettere da b) a g):

Non si rilevano i presupposti previsti dalle lettere b, c, d, f, g del comma 2 dell'articolo 20.

Per le ipotesi di cui alle lettere b e d, si rinvia ai dati analitici indicati nel piano di revisione periodica – anno 2019– sulla base degli Indirizzi condivisi dalla Corte dei conti e pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società partecipate (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro.

Relativamente alle ipotesi di cui alle lettere c e g, l'assenza dei relativi presupposti si rileva dalle analisi contenute nel presente documento riferite a tutte le società partecipate oggetto di ricognizione.

Sulla base dei dati di bilancio disponibili, non si rileva al momento la necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui alla lettera f.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione della lettera e, svolgendo la società un servizio di interesse generale.

FIDI TOSCANA

Forma societaria: Società per azioni

Oggetto sociale da statuto:

La Società si propone di agevolare l'accesso al credito a medio - lungo termine, sia a tasso ordinario sia a tasso agevolato, ed a breve termine, nonché ad altre forme di finanziamento, come il factoring ed il leasing, delle imprese di minori dimensioni che, se pur sprovviste di garanzie, presentino valide prospettive di sviluppo, al fine di indirizzarne l'attività al perseguimento degli obiettivi fissati nel programma regionale di sviluppo economico e nei piani di intervento settoriale di cui all'art. 5 dello Statuto regionale. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono estese, in particolare, alle cooperative ed alle imprese associate anche in forme consortili. La Società concede la propria garanzia sussidiaria alle imprese di minori dimensioni 1 ed alle imprese agricole, della pesca, dell'acquacoltura e della caccia, per favorire la concessione di operazioni di credito a medio - lungo e a breve termine, di leasing e di factoring. La Società presta la propria consulenza per assistere le imprese di minori dimensioni nella ricerca e nell'organizzazione di forme di finanziamento funzionali ai loro progetti di investimento, espansione, riconversione, ristrutturazione, ammodernamento, marketing, innovazione tecnologica. La Società presta altresì la propria consulenza in favore della Regione Toscana e degli altri enti pubblici. La Società assume, anche mediante l'adesione a sindacati di collocamento e/o di garanzia, partecipazioni di minoranza e/o prestiti obbligazionari, in imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, con valide prospettive economiche, al fine di promuoverne e sostenerne lo sviluppo e favorirne il processo dimensionale, con lo scopo di cedere successivamente tali titoli a terzi anche mediante l'ingresso delle imprese emittenti nei mercati ufficiali dei capitali. La Società concede prestiti partecipativi a imprese di minori dimensioni costituite in forma di società di capitali, anche con le modalità previste dall'art. 35, commi 2, 3 e 4 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. La Società stipula con le imprese di minori dimensioni contratti di associazione in partecipazione. La Società può assumere partecipazioni in società finanziarie aventi un oggetto sociale analogo o affine al proprio, nonché costituite ai sensi dell'art. 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. La Società può assumere partecipazioni in società costituite per la gestione dei servizi loro attribuiti dalla Regione Toscana. La Società può assumere partecipazioni di società di gestione di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari, di tipo aperto o chiuso, e di tipo immobiliare; in società di gestione di fondi di previdenza complementare, nonché in società di investimento a capitale variabile. La Società esercita le funzioni indicate ai commi precedenti secondo le direttive previste dall'art. 4 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 e dall'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1994 n. 41 e successive modificazioni e integrazioni. La Società può svolgere i servizi accessori previsti dal IV comma dell'art. 1 del D.Lgs. n. 415/96 lettere c), d),

e) ed f). La Società può compiere ogni altra operazione necessaria al raggiungimento dello scopo sociale. Alla Società sono precluse: -la raccolta del risparmio sotto qualsiasi forma; -le operazioni che, per le loro caratteristiche, abbiano natura di salvataggio ovvero siano finalizzate al recupero delle ragioni di credito dei soci; -le operazioni di finanziamento diretto a imprese; -la gestione di patrimoni mobiliari per conto terzi, con divieto di assumere mandati con o senza preventivo accordo; -la possibilità di stabilire collegamenti che configurino ipotesi di controllo, anche di fatto, delle imprese. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la Società può assumere partecipazioni in società e associarsi ad enti, istituti e organismi che abbiano scopi analoghi o affini al proprio.

Il Gruppo Fidi Toscana è compreso nell'Allegato A al D. Lgs. 175/2016.

L'articolo 26 comma 2 prevede infatti che l'articolo 4 non è applicabile alle società elencate in detto allegato.

PUBLICASA

Forma societaria: Società per azioni

Oggetto sociale da statuto:

La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività riguardanti:

- a) il recupero, la manutenzione, la gestione amministrativa, l'incremento, anche attraverso nuove realizzazioni, del patrimonio immobiliare di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) attribuito ai Comuni ai sensi dell'articolo 3, della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, numero 77, ovvero già di loro proprietà, o che verrà acquisito a qualsiasi altro titolo, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza di Ambito ottimale LODE e con i singoli comuni che ne sono soci;
- b) le funzioni assegnate ai Comuni dall'articolo 4, primo comma, della Legge Regionale Toscana 3 novembre 1998, numero 77, secondo i contratti di servizio stipulati con la Conferenza di Ambito ottimale LODE e con i singoli comuni che ne sono soci;
- c) le procedure per la cessione degli alloggi di E.R.P. di proprietà comunale;
- d) sempre in materia di edilizia residenziale pubblica, tutte le attività e le funzioni destinate all'assistenza abitativa, ancorché eccedenti quelle delle precedenti lettere a) e b) ed attuative del D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15.3.1997, n. 59) e precisamente:
 - d1) la progettazione, l'acquisizione, la realizzazione, la manutenzione, il recupero, la ristrutturazione ed in genere gli interventi di cui all'art. 31, della Legge 5.8.1978, n. 457, compresa la partecipazione a programmi di intervento per conto dei Comuni soci;
 - d2) la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e l'acquisizione di aree;
- e) la valorizzazione economica, anche con interventi realizzati secondo principi di sostenibilità ambientale e di risparmio energetico, del patrimonio proprio dei Comuni soci ovvero nella loro disponibilità;
- f) l'acquisizione, la progettazione, la realizzazione, la gestione, la locazione e l'alienazione, nonché l'attività di ristrutturazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, del nuovo patrimonio edilizio di "Edilizia Residenziale Sociale" (E.R.S.), proprio della Società, ovvero dei Comuni singoli o associati e dei soggetti operanti nel sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale, finalizzato al soddisfacimento delle esigenze abitative primarie, compresa la locazione a canoni convenzionati o concordati o nel regime dell'edilizia convenzionata e/o agevolata, secondo la legislazione vigente, così come definito dal D.M. Infrastrutture 22.04.2008;
- g) acquisizione e/o gestione, di ulteriore patrimonio immobiliare non E.R.P. di proprietà dei Comuni soci o della Società, o comunque nella disponibilità degli stessi, a seguito di acquisizione ad altro titolo (locazione, comodato, concessione), ovvero realizzato da Enti e/o altri soggetti economici e cooperative con contributi di Enti Pubblici nell'ambito di Programmi Integrati di Intervento, comunque denominati, allo scopo di utilizzarlo per finalità di carattere abitativo sociale.

In ogni caso, la Società deve realizzare oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dai Comuni soci. L'attività ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Riferimenti alle finalità istituzionali dell'ente:

D.Lgs. 267/2000 articoli 12 e 13;

Statuto Comunale articolo 6 – Progresso sociale, culturale ed economico. Il Progresso economico, sociale, culturale nonché la valorizzazione delle risorse territoriali, ambientali ed umane è perseguito attraverso la promozione e gestione diretta e indiretta dei servizi nelle forme e con le modalità di cui al presente statuto, nonché mediante attività di pianificazione, programmazione e promozione nei riguardi dei soggetti pubblici e privati operanti nel Comune.

In particolare il Comune cura lo sviluppo economico, nel rispetto della programmazione nazionale, regionale e comunale, adottando piani di intervento volti precipuamente a favorire l'occupazione.

D.Lgs. 118/2011 allegato 14 – Missione 8 Programma 1 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

Società in house totalmente pubblica.

Partecipata dal Comune di Empoli, non soggetta a controllo pubblico dell'ente ai sensi delle lettere b) e m) dell'articolo 2 del Tusp.

Svolge attività coerenti con le finalità istituzionali dell'ente, di gestione di un servizio pubblico e di interesse generale (art. 2 c. 1 lett. h) Tusp) nell'ambito territoriale della collettività amministrata dall'ente.

Motivazione analitica ex art. 5 D. Lgs 175/2016:

Con deliberazione CC: n. 45 del 08/04/2003 è stato provveduto alla approvazione di atti e documenti finalizzati alla costituzione del soggetto gestore delle funzioni in materia di edilizia residenziale pubblica "Publicasa spa" di cui alla legge regionale 03/11/1998 n. 77.

La costituzione è avvenuta in conformità ad apposite disposizioni normative LR Toscana n. 77/1998. La partecipazione è da ritenersi obbligatoria per l'esercizio associato di funzioni attribuite per legge ai Comuni.

Ricorrenza ipotesi di cui art. 20 – comma 2 lettere da b) a g):

Non si rilevano i presupposti previsti dalle lettere b, c, d, f, g del comma 2 dell'articolo 20.

Per le ipotesi di cui alle lettere b e d, si rinvia ai dati analitici indicati nel piano di revisione periodica – anno 2019 – sulla base degli Indirizzi condivisi dalla Corte dei conti e pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società partecipate (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro.

Relativamente alle ipotesi di cui alle lettere c e g, l'assenza dei relativi presupposti si rileva dalle analisi contenute nel presente documento riferite a tutte le società partecipate oggetto di ricognizione.

Sulla base dei dati di bilancio disponibili, non si rileva al momento la necessità di contenimento dei costi di funzionamento di cui alla lettera f.

PUBLISERVIZI

Forma societaria: Società per Azioni

Oggetto sociale da statuto:

1. La società è costituita per i seguenti fini:

- a) studi, ricerche, consulenze e assistenza tecnica e finanziaria ad enti pubblici e alle società partecipate nel settore dei pubblici servizi esercitati direttamente o indirettamente;
- b) servizi amministrativi, tecnici, commerciali, per conto degli Enti pubblici e delle società partecipate e coordinamento finanziario delle società partecipate;
- c) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di: progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, trasporto e autotrasporto, ricerca, programmazione e promozione;
- d) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientale;
- e) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto, compresa l'attività editoriale per l'informazione e la sensibilizzazione dell'utenza sulle

problematiche collegate alle questioni idriche, energetiche ed ambientali;

f) servizi di arredo urbano;

g) impianto ed esercizio delle reti di pubblica illuminazione, telematiche e di telecomunicazione;

h) impianto ed esercizio delle reti semaforiche;

i) esercizio di farmacie nei limiti e con le modalità consentite dalla legge.

Non possono essere svolte le attività riservate esclusivamente agli iscritti ad albi professionali.

2. La società può promuovere la costituzione o partecipare a società, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto attività strumentali o complementari o comunque collegate a quelle elencate al precedente paragrafo e che possano operare anche per conto terzi.

3. La società potrà continuare ad esercitare le seguenti attività, già contemplate all'articolo 5 dello statuto di "Publiser S.p.A.", sino a che dette attività non saranno state integralmente trasferite ad altre nuove società da essa controllate o partecipate:

a) ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso;

b) trasporto, trattamento e smaltimento delle acque di rifiuto urbane ed industriali e loro eventuale riutilizzo, gestione delle reti fognarie e di impianti di depurazione delle acque reflue;

c) tutte le attività inerenti il ciclo integrato delle acque così come previsto dalla legge numero 36/1994;

d) produzione, trasporto, trattamento e distribuzione del gas per usi plurimi;

e) produzione di energia da fonti rinnovabili e assimilate, anche mediante trasformazione dei rifiuti di prodotti vegetali e simili e loro utilizzazione e/o vendita nelle forme consentite dalla legge;

f) gestione e manutenzione impianti termici di edifici scolastici e pubblici in genere;

g) smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali, industriali, tossici e nocivi in tutte le categorie e fasi identificate dalle vigenti leggi;

h) gestione dei servizi di igiene urbana che, pur non facendo specifico riferimento a quanto previsto alla lettera i) siano comunque collegati o connessi a problematiche di salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche;

i) gestione di servizi complementari a quelli di igiene urbana anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo, dell'acqua e dell'aria dalle varie forme di inquinamento;

l) svolgimento, anche per conto terzi, di tutte le attività riconducibili ai servizi di cui sopra di progettazione, costruzione e manutenzione di impianti e mezzi, trasporto e autotrasporto, ricerca, programmazione e promozione;

m) assistenza operativa alle autorità competenti ed esercizio, su loro delega, delle attività di monitoraggio ambientale;

n) svolgimento di ogni altra attività complementare e/o sussidiaria a quella di istituto;

o) gestione dei servizi di igiene urbana nel complesso delle attività di raccolta, stoccaggio; autotrasporto, trasporto, trattamento, smaltimento e raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani interni ed esterni speciali, tossici e nocivi compresa l'attività di pulizia delle strade;

p) la gestione, costruzione, manutenzione di impianti per il tempo libero, per lo sport, per la cura del corpo, per la balneazione a scopo ludico e terapeutico, impianti termali e sanitari;

q) gestione di boschi, di verde pubblico, di impianti sportivi e ricreativi in genere, palazzetti dello sport e stadi, compresa all'interno degli stessi la somministrazione di cibi e bevande;

r) gestione e manutenzione di parcheggi ed in genere di impianti di proprietà degli enti locali, nonché la gestione di servizi che necessitano di un'organizzazione di tipo industriale;

s) commercializzazione di attrezzature, tecnologie e materiali attinenti e/o derivanti dal ciclo di raccolta, trattamento e/o lavorazione dei rifiuti; autotrasporto anche dei rifiuti in conto terzi e/o materiali riutilizzabili; gestione di impianti ambientali e recupero di aree degradate.

Attività svolta: Holding dei Comuni per la gestione delle partecipazioni dell'Ente.

Riferimenti alle finalità istituzionali dell'ente:

D. Lgs. 267/2000 articolo 13;

Riconducibilità ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del D. Lgs. 175/2016:

Società a totale partecipazione pubblica.

Società non soggetta a controllo pubblico ai sensi articolo 2 Tusp, lettere b) e m).

Svolge attività coerenti con le finalità istituzionali dell'ente riconducibili ai servizi strumentali, art. 4, comma 2, lettera d) del Tusp.

Motivazione analitica ex art. 5 D. Lgs 175/2016:

Benché nello Statuto non sia previsto come oggetto esclusivo, la società esercita attività di holding pura e detiene per il Comune di Empoli, unitamente ad altri Comuni, partecipazioni in società di pubblici servizi (acqua – gas – rifiuti).

Ricorrenza ipotesi di cui art. 20 – comma 2 lettere da b) a g):

Non si rilevano i presupposti previsti dalle lettere del comma 2 dell'articolo 20.

Si rinvia ai dati analitici indicati nel piano di revisione periodica – anno 2019 – sulla base degli Indirizzi condivisi dalla Corte dei conti e pubblicate dalla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di società partecipate (TUSP) presso il Dipartimento del Tesoro.

BANCA ETICA

Il Comune ha già deliberato l'alienazione/recesso della quota sociale in quanto l'attività svolta non è riconducibile ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Ai fini della conclusione del procedimento ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 comma 5-bis del TUSP.

CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.P.A.

Il Comune aveva già deliberato l'alienazione/recesso della quota sociale detenuta in Cassa di Risparmio di San Miniato, in quanto l'attività svolta non è riconducibile ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del D.Lgs. 175/2016. La suddetta società che con atto sottoscritto in data 21/06/2018 è stata fusa per incorporazione in Crédit Agricole Cariparma Spa.

SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA S.C.R.L.

Il Comune ha già deliberato l'alienazione della quota sociale in quanto l'attività svolta non è riconducibile ai vincoli di scopo e di attività ex art. 4 del D.Lgs. 175/2016.

Ai fini della conclusione del procedimento ricorrono le condizioni di cui all'art. 24 comma 5-bis del TUSP.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rita Ciardelli